

Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019

del 28 gennaio 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 20 novembre 1996¹ concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica

Ingresso

visto l'articolo 22 capoverso 1 della legge del 21 marzo 2003² sull'ingegneria genetica;

visto l'articolo 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

Art. 1 cpv. 1

¹ La Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB; di seguito «Commissione») è una commissione consultiva permanente ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 3 cpv. 1 e 2

¹ *Abrogato*

² La Commissione informa periodicamente l'opinione pubblica su questioni generali attinenti alla propria attività, segnatamente su nuove conoscenze specialistiche e sulla necessità di ulteriori ricerche.

¹ RS 172.327.8

² RS 814.91

³ RS 172.010

⁴ RS 172.010.1

Art. 5 Numero e nomina dei membri

¹ La Commissione si compone di 15 membri.

² Il Consiglio federale nomina i membri della commissione e designa tra di essi il presidente e il vicepresidente.

Art. 6

Abrogato

Art. 8, rubrica e cpv. 2

Preparazione di singoli affari e coinvolgimento di terzi

² Nel quadro del credito accordatole annualmente, può consultare terzi in caso di affari importanti per i quali non dispone di conoscenze specialistiche sufficienti.

Art. 12 Segreto d'ufficio

I membri della commissione e tutte le persone consultate dalla Commissione nell'adempimento della propria attività sono tenuti al segreto d'ufficio, a meno che il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni non li esoneri espressamente nel singolo caso

Art. 15 cpv. 1

¹ Il segretariato sottostà al presidente della Commissione dal punto di vista tecnico e all'Ufficio federale dell'ambiente da quello amministrativo.

2. Ordinanza del 16 gennaio 1991⁵ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 13 Principio

La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale (biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell'agricoltura e dell'economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, della protezione dell'ambiente e della pianificazione del territorio.

Art. 29 cpv. 2

² Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22.

⁵ RS 451.1

3. Ordinanza del 2 novembre 1994⁶ sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Sostituzione di un'espressione

In tutto l'atto «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».

Art. 2, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e 5 lett. a

Indennità

¹ Le indennità per le opere d'ingegneria idraulica, lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati nonché l'allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e il Cantone interessato ed è stabilito in base:

⁵ Non è accordata alcuna indennità per:

- a. misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti che al momento della loro realizzazione:
 1. sono stati edificati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose, e
 2. non erano necessariamente legati a tale ubicazione;

Art. 2a Costi computabili

¹ Per le indennità di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 2 sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. Vi rientrano le spese per la progettazione, l'acquisto del terreno, l'esecuzione e la terminazione.

² Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte nonché i costi che possono essere addossati a terzi che, in modo determinante, sono usufruttuari o responsabili di danni.

Art. 8a

Abrogato

Art. 10 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'UFAM, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, decide la concessione di indennità superiori a 10 milioni di franchi.

Art. 26 cpv. 5

⁵ Analizza gli eventi dannosi di importanza nazionale.

⁶ RS 721.100.1

Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, b, c ed e

¹ I Cantoni elaborano i documenti di base per la protezione dalle catastrofi naturali. Essi:

- a. tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene (catasto delle opere di protezione);
- b. documentano gli eventi dannosi (catasto degli eventi) e, se necessario, analizzano gli eventi dannosi di maggiore entità;
- c. allestiscono carte dei pericoli e pianificazioni d'emergenza in caso di eventi dannosi e le aggiornano periodicamente;
- e. *Abrogata*

4. Ordinanza del 28 ottobre 1998⁷ sulla protezione delle acque

Art. 41d cpv. 3

³ I Cantoni adottano la pianificazione di cui al capoverso 2 entro il 31 dicembre 2014 per i corsi d'acqua ed entro il 31 dicembre 2022 per le acque stagnanti. Un anno prima dell'adozione, la sottopongono all'UFAM per parere.

Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, cpv. 3

³ Invece dei criteri di cui all'articolo 54b capoverso 1 lettere a e b, l'ammontare delle indennità per le rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2019 può essere stabilito in funzione dell'entità delle misure.

5. Ordinanza del 30 novembre 1992⁸ sulle foreste

Sostituzione di espressioni

In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM» e «Dipartimento» con «DATEC».

Art. 15 cpv. 1

¹ I Cantoni elaborano i documenti di base per la protezione dalle catastrofi naturali. Essi:

- a. tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti per la protezione dalle catastrofi naturali (catasto delle opere di protezione);

⁷ RS 814.201

⁸ RS 921.01

- b. documentano gli eventi dannosi (catasto degli eventi) e, se necessario, analizzano gli eventi dannosi di maggiore entità;
- c. allestiscono carte dei pericoli e pianificazioni d'emergenza in caso di eventi dannosi e le aggiornano periodicamente.

Art. 18 cpv. 4

⁴ Nei loro piani direttori, i Cantoni tengono conto dei risultati d'incidenza territoriale della pianificazione forestale.

Titolo prima dell'art. 38

Capitolo 6: Aiuti finanziari (senza crediti d'investimento) e indennità

Sezione 1: Disposizioni generali

(art. 35)

Art. 38a Costi computabili

¹ Per le indennità di cui all'articolo 39 capoversi 1 e 2 e all'articolo 40 capoverso 1 lettera c sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. Vi rientrano le spese per la progettazione, l'acquisto del terreno, l'esecuzione e la terminazione.

² Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte nonché i costi che possono essere addossati a terzi che, in modo determinante, sono usufruttuari o responsabili di danni.

Art. 39 cpv. 5 lett. a

⁵ Non è accordata alcuna indennità per:

- a. provvedimenti necessari per proteggere costruzioni e impianti che al momento della loro realizzazione:
 1. sono stati edificati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose, e
 2. non erano necessariamente legati a tale ubicazione;

Art. 43 cpv. 1 lett. a e b

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilito:

- a. per le basi di pianificazione dei Cantoni: in base all'estensione della superficie forestale cantonale e della superficie forestale interessata dalla pianificazione;
- b. per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale: in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti di ottimizzazione previsti e attuati dal Cantone;

6. Ordinanza del 29 febbraio 1988⁹ sulla caccia

Art. 15 cpv. 2

² Nei loro piani direttori e di utilizzazione, essi tengono conto delle esigenze della protezione delle specie e dei biotopi.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

² Il 1° marzo 2015 entrano in vigore:

- a. l'articolo 18 capoverso 4 dell'ordinanza sulle foreste (n. I/5);
- b. le modifiche secondo i numeri I/1, I/2 e I/6.

28 gennaio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁹ RS 922.01